



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 29 DIC. 2016 Protocollo N° 528690 Class: C-101 Prat. Fasc. Allegati N° 1

Oggetto: nuovo modello regionale di gestione dei sinistri – ulteriori iniziative a tutela del personale SSR – DGRV n.1171/2016 – comunicazione esiti della ricerca di mercato per polizza copertura globale rischi del personale SSR.

Egregi signori
Direttori Generali
Aziende Sanitarie e Ospedaliere
Istituto Oncologico Veneto

Egregio signore
Direttore Generale dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Egregio signore
Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri della Provincia di Verona

Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri della Provincia di Vicenza

Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri della Provincia di Treviso

Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri della Provincia di Belluno

Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri della Provincia di Rovigo

Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri della Provincia di Venezia

Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri della Provincia di Padova

*Area Sanità e Sociale
Palazzo Molin – S. Polo, 2514 – 30125 Venezia
e.mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it
pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it*



A seguito di varie richieste pervenute dai rappresentanti degli operatori sanitari dell'SSR, con DGR n. 1171/2016, la Giunta regionale ha incaricato il Coordinamento Regionale per gli Acquisti in Sanità (CRAS) di procedere ad una ricerca di mercato per il reperimento di una copertura assicurativa – integrabile con il nuovo modello regionale di gestione dei sinistri - su base volontaria, principalmente in favore della dirigenza medico-veterinaria, della dirigenza sanitaria non medica e delle professioni sanitarie del comparto, a qualsiasi titolo operante presso le Aziende sanitarie e ospedaliere - medici specializzandi compresi - per colpa grave, con spese interamente a carico dei sottoscrittori che, compatibilmente con le procedure in uso nell'attuale modello gestionale, prevedesse, contemporaneamente:

- la copertura per le richieste risarcimento sia da parte di soggetti terzi (RCT) che per le richieste derivanti da ascrizione di colpa grave, da qualsiasi fonte acclarata, giudiziale e stragiudiziale (es. transazioni, conciliazioni, sentenze civili, processi penali, procedimenti di rivalsa, sentenze della Corte dei Conti)
- la copertura delle spese legali e peritali connesse ai procedimenti di cui al punto precedente
- una idonea retroattività e ultrattività contrattuale.

E' stato costituito un Gruppo tecnico composto da legali ed esperti del settore assicurativo e di diritto del lavoro in rappresentanza di alcune OO.SS per la stesura della tipologia di polizza e la valutazione delle n. 7 proposte pervenute all'Amministrazione.

A conclusione della precitata indagine di mercato, il Gruppo tecnico ha individuato nella proposta definitiva formulata da A.M. Trust Europe Ltd - tra le offerte pervenute - la polizza maggiormente aderente allo schema di cui all'avviso pubblico per la copertura dei rischi connessi all'attività dei professionisti operanti nell'ambito dell'SSR.

Nel sottolineare come le garanzie offerte da A.M. Trust si sommino, comunque, a quelle già previste dal CCNL di categoria e alle linee guida emanate dalla Regione del Veneto, si ricorda che trattasi di una adesione volontaria il cui premio, modulato in ragione del grado di copertura personale ricercato, grava sul dipendente sottoscrittore.

Nel rimandare alla lettura integrale del contratto allegato, per brevità di illustrazione, di seguito sinteticamente, vengono formulate alcune note tecnico-informative, così da permettere ai professionisti interessati di comparare le nuove garanzie offerte da A.M. Trust con quelle di eventuali singole polizze personali.

*Area Sanità e Sociale
Palazzo Molin – S. Polo, 2514 – 30125 Venezia
e.mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it
pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it*



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Pertanto si invitano i Direttori generali a dare la massima diffusione alla presente nota ai dipendenti SSR, così da permettere agli interessati una scelta ponderata.

In ragione dell'estensione della copertura non solo al personale dipendente SSR ma anche agli universitari, specializzandi, MMG e a tutti coloro che operano in convenzione con le Aziende SSR, si estende l'invio della nota anche agli Ordini provinciali in indirizzo.

Da ultimo, si sottolinea che l'iniziativa della ricerca di mercato, come già detto sviluppata su impulso ed in stretta sinergia con alcune OO.SS. e rappresentanze degli operatori SSR, è stata condotta in ossequio al principio perseguito dall'Amministrazione regionale di "leale collaborazione" con i professionisti che operano nel sistema sanitario regionale.


Distinti saluti.

Il Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale
- dott. *Domenico Mantovan* -

Allegati:

Contratto di assicurazione AM Trust prot. 522796/2016

Area Sanità e Sociale
Palazzo Molin – S. Polo, 2514 – 30125 Venezia
e.mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it
pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



NOTE TECNICO - INFORMATIVE

Come da impegni formalizzati dalla Compagnia con nota acquisita in atti al prot. 506912/2016, dal 31.12.2016 il fascicolo informativo e polizza – per visione/analisi/sottoscrizione contratto - saranno resi disponibile in apposito portale *web* al link <http://veneto.qbroker.it/> accessibile mediante *browser web* più comuni ma ottimizzata per *microsoft internet explorer, mozilla firefox, google chrome*.

La piattaforma sarà strutturata in due macro sezioni:

1. Area pubblica: per scegliere tipologia di polizza e ricevere quotazione sulla propria casella email senza effettuare registrazione;
2. Area privata: per registrarsi (*username* e *password*) e acquistare il contratto assicurativo, scegliendo tipologia di polizza ed estensioni di garanzia/compilando modulo di proposta e scegliendo l'eventuale frazionamento per pagamento del premio/scaricando documento compilato + fascicolo informativo + documentazione precontrattuale/sottoscrivere con firma autografa la richiesta di adesione/caricare nel portale la richiesta sottoscritta e copia carta identità o altra documentazione richiesta/effettuare pagamento *on line*;

La società Q Broker Insurance & Service S.r.l. è stata scelta da AM Trust quale intermediario distributore della polizza;

Come da clausola contrattuale, art. 5, "Limitatamente alle sole richieste di adesione relative al primo periodo di assicurazione (es. 31.12.2016/31.12.2017), la copertura assicurativa avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di effetto della polizza (31.12.2016) al sussistere congiunto di entrambe le seguenti condizioni:

a) che il Modulo di Proposta sia stato sottoscritto ed il relativo premio versato entro il termine dei due mesi successivi alla data di effetto (es. effetto polizza 31.12.2016 con sottoscrizione Modulo di Proposta e pagamento del premio entro il 28.02.2017);

b) che nel periodo intercorrente tra la data di effetto della polizza (es. 31.12.2016) e la data di pagamento del premio di adesione alla polizza stessa (es. entro il 28.02.2017) non siano già state avanzate nei confronti dell'assicurato richieste di risarcimento

Altrimenti la garanzia avrà inizio dalle ore 24.00 del giorno di pagamento"

La Compagnia, allo stato, è disponibile a offrire senza aggravio di spesa il frazionamento semestrale con impegno a verificare la possibilità di convenzionamento con Aziende SSR per offrire l'opzione di un frazionamento mensile con spesa a carico del sottoscrittore con trattenuta in busta paga.

Area Sanità e Sociale
Palazzo Molin – S. Polo, 2514 – 30125 Venezia
e.mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it
pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



Il contratto assicurativo nel suo insieme è strutturato con durata triennale composta da singoli periodi assicurativi di durata annuale rispetto ai quali è previsto il rinnovo tacito di anno in anno all'interno del triennio, salvo disdetta da parte dell'assicurato entro i 90 giorni antecedenti la scadenza annuale; sostanzialmente, la Compagnia assicuratrice si mantiene vincolata per il triennio, rimanendo libero l'assicurato.

Ulteriore garanzia si sostanzia anche nell'introduzione di una nuova formulazione di "fatto noto", aspetto che attiene alle dichiarazioni che l'assicurato deve rendere al momento della sottoscrizione della polizza e che finora si è stato preclusivo per coloro che hanno subito precedenti denunce di sinistro, poiché da tali dichiarazioni la Compagnia scegliere se assumere rischio assicurando o meno il richiedente.

La nuova polizza contiene una formulazione di fatto noto, non più estesa ad ogni fatto e/o circostanza di cui l'assicurato sia a conoscenza e che possa portare, anche in futuro, a un potenziale risarcimento del danno, bensì a quattro specifiche tipologie:

- sentenza di condanna
- invito a dedurre da parte della Corte dei Conti
- formale costituzione in mora
- risarcimenti operati dall'Azienda e noti all'assicurato.

segnalando, altresì, che la Compagnia di assicurazione si impegna ad assicurare tutti gli appartenenti al comparto del SSR riservandosi la valutazione discrezionale nel solo caso in cui l'assicurato abbia già avuto 4 sinistri nei 5 anni antecedenti la sottoscrizione della polizza.

Per "sinistro", il riferimento deve essere la definizione contenute nel testo di polizza e, pertanto:

- per la colpa grave sarà inteso quale richiesta di risarcimento nel caso in cui in sede di istruttoria emergano chiari elementi di colpa grave ovvero sentenza anche provvisoriamente esecutiva da cui emergano elementi di colpa grave o ancora esperimento da parte dell'azienda di azione di rivalsa;
- per la colpa lieve sarà inteso quale risarcimento del danno

Circa il recesso, la polizza prevede che possa verificarsi, per il singolo assicurato, al solo raggiungimento di n. 4 sinistri nel corso della durata della polizza mentre, al terzo sinistro, è data facoltà all'assicurato di proseguire il rapporto assicurativo a fronte dell'incremento del 100% del premio.

Per sinistro non si intende però la mera denuncia e/o richiesta di risarcimento danni rivolta all'assicurato poiché il concetto di sinistro - cui viene vincolata la facoltà di recesso, al quarto - è quello individuato ai sensi di polizza:

Area Sanità e Sociale
Palazzo Molin – S. Polo, 2514 – 30125 Venezia
e.mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it
pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



- per la colpa grave: richiesta di risarcimento nel caso in cui in sede di istruttoria emergano chiari elementi di colpa grave; sentenza anche provvisoriamente esecutiva da cui emergano elementi di colpa grave; azione di rivalsa;
- per la colpa lieve: il risarcimento del danno

Altra ipotesi di recesso riguarda il superamento, da parte del complesso degli assicurati, della soglia del 7% di sinistrosità, sempre intesa però in relazione alla nozione di sinistro di cui sopra.

Colpa grave

La garanzia copre le richieste risarcitorie rivolte direttamente nei confronti dell'assicurato, anche in solido con l'azienda ovvero alle pronunce giudiziarie qualora emergano elementi di colpa grave.

All'assicurato viene altresì concessa la facoltà di partecipare, con la propria assicurazione, anche alla fase istruttoria gestita dal Comitato di Valutazione Sinistri (CVS), organismo delle Aziende SSR che la Regione del Veneto ha previsto come momento multidisciplinare per la gestione dei sinistri ed elaborazione delle attività di *risk management*.

Viene inoltre garantita la copertura assicurativa non solo per l'eventuale azione di rivalsa esperita da parte dell'Azienda SSR ma anche per l'azione risarcitoria direttamente esperita dal danneggiato nei confronti dell'assicurato - singolarmente o in solido con l'azienda - qualora emergano elementi di colpa grave sia in fasi di istruttoria aziendale che in caso di sentenza di giudiziale ovvero di transazione stragiudiziale.

Colpa lieve


La nuova polizza ha preso in considerazione anche i rischi circa la colpa lieve, fermo il fatto che tali garanzie di polizza non sono sostitutive degli obblighi di tutela che restano in capo alle aziende SSR come dal contratto collettivo e da normativa.

La clausola di polizza, prevede infatti solo il pagamento da parte della Compagnia di assicurazione nell'ipotesi di ritardato adempimento dei propri obblighi da parte dell'Azienda.

Il meccanismo è strutturato in modo tale che la Compagnia, dopo aver pagato, si surroghi al dipendente nelle sue azioni contro l'Azienda, la quale resta obbligata a pagare nel caso in cui un comportamento del dipendente connotato da colpa lieve abbia dato luogo a condanna.

La clausola garantisce il dipendente specialmente per le azioni dirette del danneggiato verso il quale il dipendente è comunque responsabile anche per colpa lieve; la responsabilità del dipendente verso terzi trova la sua fonte normativa nell'art. 28 Costituzione - quindi principio incompressibile - che sancisce la diretta responsabilità dei dipendenti per gli atti compiuti

Area Sanità e Sociale
Palazzo Molin – S. Polo, 2514 – 30125 Venezia
e.mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it
pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



giunta regionale

nell'esercizio delle loro funzioni estendendolo poi in solido anche allo Stato e agli altri enti pubblici.

La copertura vale anche in ipotesi di azioni esecutive dirette, a seguito di condanna del professionista, anche a titolo di provvisoria, per le quali è previsto l'intervento dell'assicurazione, che si rivarrà poi sull'Azienda, analoga garanzia è contrattualmente prevista in caso di disaccordo circa la tipologia di colpa del dipendente.

Tutela legale

La polizza proposta copre, principalmente, le spese di un legale nei procedimenti di mediazione, di accertamento tecnico preventivo, civili, penali e presso la Corte dei Conti fino al massimale secondo le tabelle previste, cui corrispondono diversi premi.

La polizza prevede altresì la presa in carico delle vertenze stragiudiziali, a partire dalla contestazione asseverata dell'azienda della ritenuta esistenza di chiari elementi di colpa grave in un sinistro; in questo caso, l'Assicurato potrà avvalersi di legali convenzionati anche tramite proprie reti associative o sindacali.

Le spese medico-legali sono coperte nei limiti dei massimali prescelti, anche se in questo caso la scelta del professionista deve avvenire di concerto con la Compagnia.

Infortuni, contagio, 3 virus

Sono garanzie aggiuntive, senza ulteriore spesa a carico dell'assicurato, che la Compagnia offre aderendo al contratto.

Area Sanità e Sociale
Palazzo Molin – S. Polo, 2514 – 30125 Venezia
e.mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it
pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it